



LA FAMIGLIA: I NONNI

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL



GLI ANZIANI E LA DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA: I NONNI

IL DIRITTO FONDAMENTALE PER IL MINORE È IL MANTENIMENTO DEL LEGAME CON I PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE, RICONDUCIBILE AL PIÙ AMPIO INTERESSE DEL MINORE A CRESCERE ED ESSERE EDUCATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

IL SUDETTO DIRITTO È OGGI SANCITO DALL' **ART. 315-BIS C.C.** CHE ESPLICITA UNA TUTELA GIÀ PREVISTA NON SOLO DALL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PIÙ SPECIFICAMENTE DALLA L. 4 MAGGIO 1984, N. 84, MA ANCHE A LIVELLO SOVRANAZIONALE DALLA **CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO DEL 20 NOVEMBRE 1989 E DALLA CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 25 GENNAIO 2003.**

IL DIRITTO IN QUESTIONE DEVE ESSERE GARANTITO AL MINORE ANCHE A SEGUITO DELLA ROTTURA DEL NUCLEO FAMILIARE: SOTTO TALE PROFILO SI DEVE OSSERVARE CHE IN TALE IPOTESI L'ART. 337-TER C.C. SANCISCE IL DIRITTO DEL MINORE A CONSERVARE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI E CON I PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE.

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

L'ART. **315-BIS CC.**, AL SUO SECONDO COMMA, RICONOSCE IL DIRITTO DEL FIGLIO DI CRESCERE IN FAMIGLIA E DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I PARENTI.

GLI ASCENDENTI HANNO DIRITTO DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI. L'ASCENDENTE, AL QUALE È IMPEDITO L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, PUÒ RICORRERE AL GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE AFFINCHÈ SIANO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PIÙ IDONEI NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DEL MINORE.

NELL'IPOTESI IN CUI IL MINORE DICHIARI DI NON VOLER AVERE CONTATTI CON I NONNI, IL GIUDICE DOVRÀ VALUTARE L'OPINIONE DEL MINORE.

L'OPINIONE DEL MINORE CHE RIFIUTI DI AVERE RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI, PUÒ ESSERE, PER TALI MOTIVI, SUFFICIENTE AD ESCLUDERE IL RIPRISTINO DEL LEGAME RELAZIONALE CON I NONNI STESSI E SEMPRE CHE RISULTI L'ASSENZA DI CONDIZIONAMENTI ESTERNI.

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

CON IL COMPLETAMENTO DELLA COSIDDETTA RIFORMA DELLA FILIAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE 219/2012 E AL SUCCESSIVO DECRETO DI ATTUAZIONE N. 154/2013, È STATO INTRODOTTO NEL IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO UN DIRITTO DEI NONNI A MANTENERE UNA RELAZIONE STABILE E SIGNIFICATIVA CON I NIPOTI

QUESTO DIRITTO SI SOSTANZIA IN UNA VERA E PROPRIA UNA POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA CHE PUÒ ESSERE OPPOSTA AI GENITORI.

TALE POSIZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA È COMUNQUE SUBORDINATA AL MIGLIORE INTERESSE DEI NIPOTI, CHE DOVRÀ ESSERE TENUTO PRIORITARIAMENTE IN CONTO DAL GIUDICE NELL'ASSUNZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA ALLE FREQUENRTAZIONI TRA NONNI E NIPOTI.

È IL TRIBUNALE PER I MINORENNI A DECIDERE IN VIA ESCLUSIVA DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ART. 317 BIS C.C. RELATIVE AL DIRITTO DEI NONNI DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI

I NONNI: GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SEZIONE 1 - SENTENZA 31 MAGGIO 2018 N. 335/17

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE - REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 - AMBITO DI APPLICAZIONE - NOZIONE DI "DIRITTO DI VISITA" - ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A), E ARTICOLO 2, PUNTI 7 E 10 - **DIRITTO DI VISITA DEI NONNI**

LA NOZIONE DI «DIRITTO DI VISITA», CONTENUTA NEL REGOLAMENTO CE 2201/2003 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE, COMPRENDE ANCHE IL DIRITTO DI VISITA DEI NONNI NEI CONFRONTI DEI LORO NIPOTI.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 21 APRILE 2015 N. 8100

DIRITTO DI CONSERVARE RAPPORTI CON I NONNI - DIRITTO AUTONOMO DI VISITA DA PARTE DI QUESTI ULTIMI.

L'ARTICOLO 1, COMMA PRIMO, DELLA L. 8 FEBBRAIO 2006 N. 54, CHE HA NOVELLATO L'ARTICOLO 155 DEL CC, NEL PREVEDERE IL DIRITTO DEI MINORI, FIGLI DI CONIUGI SEPARATI, DI CONSERVARE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI (E I PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE), NON ATTRIBUISCE A ESSI UN AUTONOMO DIRITTO DI VISITA, MA AFFIDA AL GIUDICE UN ELEMENTO ULTERIORE DI INDAGINE E DI VALUTAZIONE NELLA SCELTA E NELL'ARTICOLAZIONE DI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN TEMA DI AFFIDAMENTO, NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAFFORZATA TUTELA DEL DIRITTO A UNA CRESCITA SERENA ED EQUILIBRATA DEL MINORE. IN QUESTA PROSPETTIVA AL GIUDICE È AFFIDATO IL POTERE DI EMETTERE PROVVEDIMENTI CHE TENGANO CONTO DELL'INTERESSE PREVALENTE DEL MINORE E CHE SI PRESTINO ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MODIFICABILITÀ POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA FINALITÀ DI ATTUARE LA MIGLIOR TUTELA IN FAVORE DEL MINORE.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI A MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI MINORENNI E VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL MINORE.

CASS. CIV., SEZ.VI, N. 15238/2018

IL DIRITTO DEGLI ASCENDENTI A MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI, È PREVISTO DALL' ART. 317-BIS C.C., COERENTEMENTE CON L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 CEDU FORNITA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, NON HA UN CARATTERE INCONDIZIONATO, MA IL SUO ESERCIZIO È SUBORDINATO AD UNA VALUTAZIONE DEL GIUDICE AVENTE DI MIRA «L'ESCLUSIVO INTERESSE DEL MINORE». LA SUSSISTENZA DI TALE INTERESSE – NEL CASO IN CUI I GENITORI DEI MINORI CONTESTINO IL DIRITTO DEI NONNI A MANTENERE TALI RAPPORTI – È CONFIGURABILE QUANDO IL COINVOLGIMENTO DEGLI ASCENDENTI SI SOSTANZI IN UNA FRUTTUOSA COOPERAZIONE CON I GENITORI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO OBBLIGHI EDUCATIVI, IN MODO TALE DA CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO E FORMATIVO VOLTO AD ASSICURARE UN SANO ED EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI, AZIONABILE ANCHE IN GIUDIZIO, DI INSTAURARE E MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI MINORENNI.

CASS. CIV., SEZ. I, N. 19780/2018

ALLA LUCE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL' **ART. 8 CEDU, DALL' ART. 24, COMMA 2, DELLA CARTA DI NIZZA E DAGLI ARTT. 2 E 30 COST.**, IL DIRITTO DEGLI ASCENDENTI, AZIONABILE ANCHE IN GIUDIZIO, DI INSTAURARE E MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI, PREVISTO DALL' ART. 317-BIS C.C., CUI CORRISPONDE LO SPECULARE DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE IN FAMIGLIA E DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I PARENTI, AI SENSI DELL'ART. 315-BIS C.C., NON VA RICONOSCIUTO AI SOLI SOGGETTI LEGATI AL MINORE DA UN RAPPORTO DI PARENTELA IN LINEA RETTA ASCENDENTE, MA ANCHE AD OGNI ALTRA PERSONA CHE AFFIANCHI IL NONNO BIOLOGICO DEL MINORE, SIA ESSO IL CONIUGE O IL CONVIVENTE DI FATTO, E CHE SI SIA DIMOSTRATO IDONEO AD INSTAURARE CON IL MINORE MEDESIMO UNA RELAZIONE AFFETTIVA STABILE, DALLA QUALE QUEST'ULTIMO POSSA TRARRE UN BENEFICIO SUL PIANO DELLA SUA FORMAZIONE E DEL SUO EQUILIBRIO PSICO-FISICO.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI, AZIONABILE ANCHE IN GIUDIZIO, DI INSTAURARE E MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI MINORENNI.

CASS. CIV., SEZ. I, N. 19780/2018

*IL DIRITTO DEGLI ASCENDENTI, AZIONABILE ANCHE IN GIUDIZIO, DI INSTAURARE E MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI, PREVISTO DALL'ART. 317-BIS C.C., CUI CORRISPONDE LO SPECULARE **DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE IN FAMIGLIA E DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I PARENTI**, AI SENSI DELL'ART. 315-BIS C.C., SI PONE COME UN DIRITTO PIENO ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEI TERZI, LADDOVE COSTITUISCE UNA POSIZIONE SOGGETTIVA RECESSIVA DI FRONTE AL **PREMINENTE INTERESSE DEI NIPOTI CHE È, IN OGNI CASO, DESTINATO A PREVALERE**, LADDOVE LA FREQUENTAZIONE CON I NONNI NON SI ESPLICHI IN FUNZIONE DI UNA LORO CRESCITA SERENA ED EQUILIBRATA, MA SI TRADUCA, AL CONTRARIO, IN UNA RAGIONE DI TURBAMENTO E DI DISEQUILIBRIO AFFETTIVO.*

I NONNI: GIURISPRUDENZA

DIRITTO AD AVERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI VA RICONOSCIUTO ANCHE AI NONNI «ACQUISITI» CASS. CIV. SEZ. VI, N.19779/2018

IL DIRITTO DEI NONNI AD AVERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI NON VA RICONOSCIUTO SOLO A CHI HA UN RAPPORTO DI PARENTELA DIRETTA, «MA ANCHE A OGNI ALTRA PERSONA CHE AFFIANCHI IL NONNO BIOLOGICO DEL MINORE, SIA ESSO IL CONIUGE O IL CONVIVENTE DI FATTO», SE QUESTI SI È DIMOSTRATO ADATTO A INSTAURARE CON IL BAMBINO UNA «RELAZIONE AFFETTIVA STABILE» IN GRADO DI GARANTIRGLI «UN BENEFICIO». AFFERMANDO CIÒ, **LA CASSAZIONE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI VISITA A UNA «NONNA ACQUISITA»**, ALLA LUCE DELLA RIFORMA 219/2012 E SULLA BASE DELL'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SUL TEMA DELLA FAMIGLIA DI FATTO, RIBALTANDO LA DECISIONE DEI GIUDICI DI MERITO CHE AVEVANO NEGATO TALE DIRITTO PER «DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE».

I NONNI: GIURISPRUDENZA

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI E INTERESSE DEL MINORE

CASS. CIV. SEZ. VI, N.15238/2018

IL DIRITTO DEI NONNI DI MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI VA COMPARATO CON QUELLO DI UN SANO SVILUPPO DEI MINORI. **SE È VERO CHE ESISTE IL DIRITTO DEI NONNI A MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI, TUTTAVIA TALE DIRITTO DEVE ESSERE COMUNQUE POSTO IN SECONDO PIANO RISPETTO A UN SANO ED EQUILIBRATO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEL MINORE** (CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA SCELTA DEI GENITORI CHE AVEVANO IMPEDITO AD UN NONNO DI AVERE CONTATTO CON I NIPOTI, IN RAGIONE DEL COMPORTAMENTO NEGATIVO E INQUIETANTE TENUTO DALL'UOMO, SOLITO APPOSTARSI NEI LUOGHI FREQUENTATI DAI TRE NIPOTI E SEGUIRLI POI CON L' AUTOVETTURA).

I NONNI: GIURISPRUDENZA

CORTE D'APPELLO, MILANO – SENTENZA 28 APRILE 2022

DIRITTI DEI NONNI - DIRITTO RECESSIVO RISPETTO A QUELLO DEI NIPOTI

ALLA LUCE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALL'ARTICOLO 8 CEDU, DALL'ARTICOLO 24, COMMA 2, CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E DAGLI ARTICOLI 2 E 30 COST., **IL DIRITTO DEGLI ASCENDENTI, AZIONABILE ANCHE IN GIUDIZIO, DI INSTAURARE E MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I NIPOTI MINORENNI, PREVISTO DALL'ARTICOLO 317 BIS C.C., CUI CORRISPONDE LO SPECULARE DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE IN FAMIGLIA E DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I PARENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 315 BIS C.C., SI PONE COME UN DIRITTO PIENO ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEI TERZI, LADDOVE COSTITUISCE UNA POSIZIONE SOGGETTIVA RECESSIVA DI FRONTE AL PREMINENTE INTERESSE DEI NIPOTI CHE È, IN OGNI CASO, DESTINATO A PREVALERE, LADDOVE LA FREQUENTAZIONE CON I NONNI NON SI ESPLICHÌ IN FUNZIONE DI UNA LORO CRESCITA SERENA ED EQUILIBRATA, MA SI TRADUCA, AL CONTRARIO, IN UNA RAGIONE DI TURBAMENTO E DI DISEQUILIBRIO AFFETTIVO.**

I NONNI: GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 1, CIVILE, ORDINANZA 23 NOVEMBRE 2022 N. 34566
DIRITTO DI VISITA DEI NONNI - VALUTAZIONE - COMPORTAMENTO DEL PADRE**

IN TEMA DI DIRITTO DEI NONNI DI MANTENERE UN RAPPORTO CON I NIPOTI, IN SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ GENITORIALE, TALE DIRITTO DEVE ESSERE COMMISURATO ALL'INTERESSE PRIMARIO DEL MINORE, IL QUALE NON PUÒ ESSERE INFICIATO DALL'ATTEGGIAMENTO DEL PADRE DI DISINTERESSE O MANCATA PRESENZA.

CIÒ PROPRIO PERCHÉ LA PRESENZA DEI NONNI POTREBBE IMPLEMENTARE LE RISORSE FAMILIARI AD UNICO VANTAGGIO DEL MINORE.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

RILEVANZA DEL BAGAGLIO DI MEMORIA E AFFETTO DEI NONNI

CORTE D'APPELLO DI MILANO, 11 FEBBRAIO 2008

I NIPOTI HANNO DIRITTO A FREQUENTARE I NONNI, SOPRATTUTTO QUANDO HANNO CON GLI STESSI RELAZIONI SIGNIFICATIVE. **IL BAGAGLIO DI MEMORIA E DI AFFETTO DI CUI I NONNI SONO PORTATORI VA PRESERVATO, VALORIZZATO E DISTINTO DA QUELLO GENITORIALE**, ANCHE IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ, RICORRENDO ALL'AUSILIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO, PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO NELL'INTERESSE DEI MINORI.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

RILEVANZA DEL BAGAGLIO DI MEMORIA E AFFETTO DEI NONNI

CASSAZIONE CIV., SEZ. I, 25 SETTEMBRE 1998, N. 9606

IN TEMA DI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, LA MANCANZA DI UN’ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE NON È SUFFICIENTE A PRECLUDERE, AL GIUDICE, DI RICONOSCERE E REGOLAMENTARE LE FACOLTÀ DI INCONTRO E FREQUENTAZIONE DEI NONNI CON I MINORI, NÉ A CONFERIRE A TALE POSSIBILITÀ CARATTERE SOLO “RESIDUALE” PRESUPPONENTE IL RICORSO DI GRAVISSIMI MOTIVI. INFATTI NON POSSONO RITENERSI PRIVI DI TUTELA **VINCOLI CHE AFFONDANO LE LORO RADICI NELLA TRADIZIONE FAMILIARE LA QUALE TROVA IL SUO RICONOSCIMENTO ANCHE NELLA COSTITUZIONE (ART. 29 COST.)**, LADDOVE, INVECE, ANCHE UN TAL TIPO DI PROVVEDIMENTI DEVE RISULTARE SEMPRE E SOLO ISPIRATO AL PRECIPUO INTERESSE DEL MINORE.

I NONNI: GIURISPRUDENZA

**TUTELA DEL DIRITTO DEL MINORE A CONSERVARE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON I PARENTI E ASCOLTO
CASS. CIV. SEZ. VI, N.22081/2009.**

NEI PROCESSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, IL DIRITTO DEL MINORE A CONSERVARE EQUILIBRI, SOSTANZIALI, CONTINUATIVI RAPPORTI CON I NONNI E GLI ALTRI PARENTI, PREVISTO DALL' ART. 155 C.C., PUÒ ESSERE TUTELATO MEDIANTE STRUMENTI PROCESSUALI (QUALI L'ESERCIZIO DI POTERI UFFICIOSI ISTRUTTORI, LA CONSULENZA TECNICA, L'ASCOLTO DEL MINORE) SOTTO IL CONTROLLO DEL GIUDICE, AL QUALE È AFFIDATO IL COMPITO DI VALUTARE E SELEZIONARE TUTTI GLI ELEMENTI DI INDAGINE E VALUTAZIONE NELLA SCELTA E GRADUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.

DIRITTI E DOVERI DEI NONNI VERSO I NIPOTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE: ARTT. 2,3,30

CODICE CIVILE: ARTT. 74, 147, 155, 252, 315 BIS, 333, 336, 537;

CODICE DI PROCEDURA CIVILE: ART. 709 TER;

CODICE PENALE: ART. 388;

LEGGE 10 DICEMBRE 2012 N. 219;

LEGGE 8 FEBBRAIO 2006 N. 54

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP- CISL.

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.